



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 29 aprile 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Gianni Roj, Componenti e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 29 aprile 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 44

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. EMPOLI avverso la squalifica per **una** giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Jorge Francisco **VARGAS** (gara Roma-Empoli del 25/4/04 – C.U. n. 352 del 27/4/04). ***Procedura d'urgenza.***

Il procedimento

Con provvedimento del 27/4/04 (CU 352 in pari data) il Giudice Sportivo infliggeva al sig. Jorge Francisco Vargas tesserato per la Soc. Empoli, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, perché nel corso della gara Roma-Empoli del 25/4/04 “al 23° del secondo tempo, in reazione ad una spinta subita da un avversario, reagiva spintonando quest'ultimo con le braccia e le mani sul petto”.

Avverso tale provvedimento la Società proponeva reclamo con procedura d'urgenza chiedendo la revoca della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, deduceva che il calciatore Vargas, nella circostanza in causa, non avrebbe commesso alcun atto di violenza nei confronti dell'avversario, limitandosi a subire le spinte.

A conferma dell'assunto produceva ai sensi dell'art. 31, comma a4), del C.G.S., una videocassetta contenente le immagini televisive relative all'episodio in esame.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, riportandosi alle documentazioni difensive svolte nell'atto di reclamo, insisteva nella richiesta di utilizzazione delle riprese televisive prodotte quale mezzo di prova a discarico.



I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritenuta l'ammissibilità della prova televisiva ex art. 31, comma a4), del C.G.S., visionate le immagini televisive dell'emittente Sky, di sicura garanzia tecnica e documentale, ritiene che il reclamo sia fondato.

Infatti, dalla visione delle predette immagini emerge inequivocabilmente che il calciatore Vargas non ha posto in essere alcuna condotta violenta, e si è limitato a subire le spinte del calciatore della Roma Carew senza reagire in alcun modo e, quindi, senza commettere alcuna infrazione.

Ne consegue il proscioglimento del calciatore dall'addebito contestato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione in accoglimento del reclamo della Soc. Empoli, delibera di prosciogliere il calciatore Jorge Francisco Vargas, disponendo la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE ANTIDOPING

a carico:

Sig. Gianluca GRAVA – tesserato Soc. Ternana

Il procedimento

Con provvedimento del 2/4/04, il Procuratore Antidoping deferiva a questa Commissione il calciatore Gianluca Grava, tesserato per la Soc. Ternana, per violazione dell'art. 18, comma 14 del Regolamento Antidoping (entrato in vigore l'1/1/04), per essersi presentato, al termine della gara Ternana-Bari del 26/1/04, con 10 minuti di ritardo nel locale destinato all'effettuazione del controllo antidoping, essendosi trattenuto negli spogliatoi della propria squadra a fare la doccia. Per tale infrazione il Procuratore Antidoping chiedeva l'irrogazione al Grava della sanzione della sospensione per 15 giorni dall'attività sportiva.

Nei termini stabiliti l'incolpato faceva pervenire una memoria difensiva assumendo di non aver commesso alcuna infrazione sanzionabile ai sensi dell'art. 18, comma 14 del Regolamento Antidoping: egli infatti aveva ricevuto dal medico della Società, dott. Martella, la comunicazione di essere stato designato per il controllo antidoping mentre si trovava già sotto la doccia, essendosi affrettato ad abbandonare il campo di giuoco al termine della gara per sottrarsi ad eventuali tafferugli o discussioni con i calciatori della squadra avversaria. Non appena terminata la doccia egli si era prontamente portato presso la sala antidoping indossando la tuta sportiva. Il ritardo contestato (10 minuti) non era disciplinarmente rilevante - a detta della difesa - essendo tale, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del Regolamento, solo quello protrattosi per almeno 1 ora e trenta minuti dalla notifica al calciatore della designazione per il controllo antidoping. Né era configurabile violazione dell'art. 7 Appendice A del Regolamento posto che la tuta sportiva indossata all'atto del controllo (secondo quanto riferito dall'Ispettore Medico nella comunicazione 27/1/04) ben poteva essere qualificata come "tenuta di gioco" ai sensi della norma citata. In definitiva il deferito sosteneva di aver tenuto un comportamento del tutto corretto che non aveva in alcun modo inficiato la regolarità delle operazioni di prelievo. Concludeva pertanto chiedendo di essere prosciolto da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale (come da delega della Procura Antidoping ex art. 7.3 del Regolamento dell'Attività Antidoping del CONI) il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività sportiva per giorni 15.

E' comparso altresì il difensore del deferito, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato. Emerge infatti dalle relazioni del Commissario Antidoping e dell'Ispettore Medico FMSI che il calciatore Grava, designato per il controllo antidoping, ebbe a presentarsi, indossando una tuta sportiva, presso l'apposita sala con circa 10 minuti di ritardo, essendosi trattenuto negli spogliatoi della propria squadra per fare la doccia.

Dal punto di vista materiale è dunque incontestabile la violazione delle tassative prescrizioni stabilite dall'art. 7 Appendice A (richiamata dall'art. 12 Regolamento Antidoping), secondo cui il calciatore al quale sia stata notificata la convocazione per il controllo antidoping, è tenuto a presentarsi subito dopo il termine della gara, direttamente, senza ritardo alcuno ed in tenuta di gioco, presso la sala antidoping (dunque senza passare dai propri spogliatoi e senza cambiare gli indumenti indossati durante la gara). A propria discolta il deferito ha però allegato di aver ricevuto la notifica della convocazione (da parte del medico della società) quando già stava effettuando la doccia negli spogliatoi (ciò perché aveva abbandonato il terreno di gioco con una certa precipitazione per sottrarsi ad eventuali discussioni od alterchi con i calciatori avversari): il modesto ritardo nella presentazione presso la sala antidoping sarebbe dunque dipeso dalla necessità di finire la doccia, asciugarsi e rivestirsi (indossando una tuta sportiva, non potendo ovviamente rimettersi i panni sporchi della tenuta di gioco).

Questa Commissione non può tuttavia condividere questa linea difensiva, essendo irrilevante il protrarsi del ritardo qualora l'atleta si sia comunque sottratto al controllo visivo degli incaricati al controllo stesso.

D'altro canto, l'Appendice A al Regolamento Antidoping (art. 5) detta modalità procedurali tali da consentire alle Società di informare in tempo utile i propri tesserati - sorteggiati per il controllo antidoping – e di far sì che gli stessi si rechino tempestivamente e direttamente nei locali adibiti a tale controllo, essendo del tutto irrilevante l'invocata ignoranza della disciplina in materia da parte del tesserato.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Grava per la violazione ascritta. Valutate tutte le circostanze del caso concreto appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Gianluca Grava la sanzione della sospensione dall'attività per giorni 7.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 APRILE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani